Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 19 giugno 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1968, n. **720.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 132. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico biologico) all'insegnamento di « Chimica biologica » viene aggiunta la specificazione: corso speciale per chimici.

Art. 152, relativo al corso di laurea in scienze naturali viene modificato nel senso che dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente comma: « L'insegnamento di botanica (biennale) comporta due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 156, relativo al corso di laurea in scienze biologiche è modificato nel senso che dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente comma: « L'insegnamento di botanica (biennale) comporta due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 159. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di « Geologia stratigrafica »; « Geologia strutturale » e « Fisica del vulcanismo ».

Dopo l'art. 514 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche annessa alla facoltà di ingegneria.

Scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche

Art. 515. — E' istituita, presso la facoltà di ingegneria, una scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche.

Detta scuola ha il fine di qualificare ulteriormente i laureati in ingegneria nella progettazione, costruzione ed esercizio delle infrastrutture aeronautiche nonchè di promuovere gli studi e le ricerche relativi alle infrastrutture ed alle scienze tecniche ad esse connesse.

Art. 516. — La durata minima degli studi è di un anno accademico. Gli insegnamenti sono coordinati in cinque gruppi di materie, afferenti ai seguenti argomenti:

1) Costruzione di piste aeroportuali;
2) Economia dei trasporti aerei;
3) Aerotecnica;
4) Costruzioni edili per l'aeronautica;
5) Impianti aeroportuali.

Gli insegnamenti numeri 1), 2), 3), 4) sono di norma affidati rispettivamente ai professori ufficiali di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti; di tecnica ed economia dei trasporti, di aerodinamica, di costruzioni edili. L'insegnamento n. 5) sarà affidato ad un ufficiale generale del Genio aeronautico, categoria edile.

Art. 517. — La scuola è diretta ed amministrata da un consiglio nominato dal rettore su proposta della facoltà di ingegneria di concerto col Ministero della difesa - Ispettorato del genio aeronautico, e costituito, di norma, dai titolari dei corsi di cui all'art. 516.

Art. 518. — Il consiglio direttivo, presieduto e rappresentato dal preside della facoltà di ingegneria, si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del programma ed ogni qualvolta il suo presidente lo riterrà opportuno.

Il consiglio della scuola può deliberare di assegnare ad uno dei componenti le funzioni di segretario, comprendenti quelle responsabilità e quei compiti esecutivi od amministrativi che si riterrà opportuno delegare.

Resterà comunque di competenza del consiglio direttivo l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e della relativa relazione.

Per quanto qui non preveduto si seguiranno le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti per l'amministrazione degli istituti universitari.

Art. 519. — Il consiglio direttivo della scuola, può stabilire anno per anno, con suo manifesto, l'istituzione di corsi complementari ed un programma di conferenze, di tavole rotonde e di visite tecniche da coordinarsi negli insegnamenti di cui al precedente art. 516.

In relazione a particolari esigenze degli studi, il consiglio potrà stabilire, per allievi particolarmente dotati, speciali curricula: richiedendo, ove del caso, anche la frequenza di alcuni dei corsi ufficiali della facoltà.

E' fin d'ora istituito il corso complementare di metodologia della progettazione.

Art. 520. — Gli incarichi per gli insegnamenti della scuola sono conferiti su proposta del consiglio direttivo della scuola, con la normale procedura prescritta per gli insegnamenti ufficiali.

Gli insegnanti possono essere scelti fra professori di ruolo e liberi docenti e, per i corsi applicativi, fra gli ufficiali superiori del genio aeronautico ruolo ingegneri.

Art. 521. — Alla scuola possono essere iscritti i laureati in ingegneria civile e, con deliberazione del consiglio direttivo, esaminati gli studi effettuati, i laureati nelle altre sezioni di ingegneria ed in architettura nonchè gli ufficiali del genio aeronautico ruolo ingegneri,

allievi dell'Accademia aeronautica per il conseguimento della promozione a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo stesso.

Varranno, in generale per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, le norme degli articoli 144 e 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Comunque il numero degli iscritti non può superare le 30 unità.

Art. 522. — Ai singoli corsi possono essere iscritti, in base al disposto della legislazione vigente sugli uditori, anche gli studenti della facoltà di ingegneria che abbiano superato tutti gli esami prescritti per i primi quattro anni.

Art. 523. — Coloro che, trovandosi in una delle anzidette condizioni, intendano iscriversi alla scuola devono presentare domanda al rettore, su carta legale, corredata dal certificato di laurea e/o tutti i titoli che riterranno opportuno.

In base a questi elementi ed al disposto del precedente art. 521 il consiglio direttivo della scuola deciderà sulle iscrizioni.

Art. 524. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di ingegneria, nonchè la tassa di diploma nella misura di lire 6000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Essi sono tenuti altresì a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio direttivo della scuola.

Art. 525. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni osservando l'orario che sarà stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 526. — Al termine dei corsi gli iscritti sosterranno gli esami orali e/o grafici prescritti dal consiglio direttivo per ciascuno dei gruppi di materie di cui all'art. 517. Detti esami comprenderanno la discussione degli elaborati svolti durante l'anno.

Per ciascuno dei gruppi di materie la commissione è costituita da tutti gli insegnanti del gruppo.

Art. 527. — I laureati iscritti alla scuola, che abbiano superato tutti gli esami speciali, possono sostenere lo esame di diploma, comprendente la discussione di una tesi monografica o di un progetto. La commissione di diploma, nominata dal consiglio direttivo, è costituita da nove insegnanti della scuola, fra cui almeno tre professori di ruolo.

Essa è presieduta dal preside della facoltà di ingegneria.

Art. 528. — A coloro che hanno superato l'esame di cui all'art. 527 verrà conferito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeronautiche. Possono essere rilasciati altresì certificati dei singoli esami sostenuti o per studi o per ricerche eseguiti nell'ambito della scuola.

Art. 529. — Il Ministero della difesa ed altri enti o privati possono porre a disposizione dell'Università di Napoli somme o fondi per le spese di insegnamento e di attrezzatura didattica o scientifica. somme che saranno amministrate secondo le norme dell'art. 518. Ministeri od enti potranno altresì porre a disposizione della scuola materiale didattico o scientifico, anche conservandone la proprietà. In tal caso saranno istituiti inventari speciali.

L'Università di Napoli fornirà i locali idonei e provvederà alla sistemazione e manutenzione del materiale stesso.

Art. 530. — Gli ufficiali laureati in ingegneria, comandati dal Ministero della difesa a seguire i corsi tenuti nella scuola sono esentati dal pagamento di tutte le tasse e contributi. Il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, potrà esentare da tali pagamenti, totalmente o parzialmente, anche altri iscritti particolarmente meritevoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 53. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1968, n. **721**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'ordinamento della scuola di amministrazione industriale (scuola diretta a fini speciali) è modificato nel seguente modo:

Art. 70. — Il primo ed il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Costituiscono il consiglio dei professori della scuola, con le prerogative inerenti alla loro qualifica, i professori a titolo ufficiale nelle discipline fondamentali comuni e speciali ai diversi indirizzi impartite per un intero anno accademico.

Il consiglio delibera su tutte le questioni di natura didattica e disciplinare relative alla scuola.

Art. 71, è abrogato e sostituito dal seguente:

Il personale insegnante della scuola è nominato per la durata di un anno accademico su proposta del consiglio della facoltà di economia e commercio, sentito il consiglio di amministrazione della scuola.

Gli articoli 72 e 73 sono abrogati con il conseguente spostamento della successiva numerazione:

Art. 72 (già 74), è abrogato e sostituito dal seguente:

I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dagli eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici e di privati, dai lasciti, dalle donazioni e dai relativi redditi.

Le tasse, le sopratasse e i contributi sono quelli in vigore nell'Università di Torino per la facoltà di economia e commercio. Le disposizioni sulle tasse di laurea si applicano ai diplomi conferiti dalla scuola.

I proventi sono destinati a coprire:

a) la spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, amministrativo e d'ordine della scuola;

b) la quota da versare all'amministrazione dell'Università di Torino in corrispettivo dei servizi generali che venissero prestati dalla stessa amministrazione;

c) la concessione agli studenti meritevoli e di condizioni economiche non agiate, regolarmente iscritti alla scuola, dell'assistenza scolastica sotto forma di borse, premi ed assegni di studio;

d) le altre spese competenti direttamente alla scuola.

Gli eventuali avanzi di esercizio saranno destinati ad un fondo da servire, anche mediante la corresponsione di contributi ad enti e fondazioni, per l'acquisto, la costruzione, l'attrezzatura e l'esercizio di un collegio universitario riservato a studenti iscritti presso l'Università di Torino alla scuola di amministrazione industriale.

Art. 73 (già 75), è abrogato e sostituito dal seguente.

Il rettore può autorizzare, su proposta del direttore, che le lezioni abbiano inizio un mese prima dell'inizio dell'anno accademico e si protraggano per non più di 15 giorni dopo il termine fissato dall'art. 1 del regolamento generale.

I singoli insegnamenti possono svolgersi lungo l'intero anno accademico e su un solo trimestre. I corsi semestrali terminano ed iniziano, rispettivamente per il 1° e per il 2° semestre, a metà febbraio.

Il consiglio dei professori della scuola può stabilire lo sdoppiamento dei corsi annuali in due corsi semestrali e l'unificazione in un corso annuale di due corsi semestrali aventi denominazione uguale o affine, decidendo altresì per ogni corso se debba sostenersi un unico esame alla fine del 2° semestre oppure due esami rispettivamente alla fine del 1° e del 2° semestre.

Per gli insegnamenti che costituiscono un gruppo di materie ai sensi dell'art. 75, l'esame è unico per ciascun gruppo e l'esito si esprime con un solo voto.

Il consiglio della scuola affida annualmente ad uno dei professori delle materie del gruppo l'incarico di coordinare i relativi insegnamenti e di presiedere la commissione di esame.

Art. 74 (già 76). — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Su domanda motivata dell'allievo, d'ufficio, l'allievo può essere messo fuori corso per uno o più semestri, secondo quanto è giudicato necessario. Il prolungamento ha il fine di consentire di rimettersi al corrente a chi non abbia potuto seguire una o più materie del corso nè superare gli esami relativi nel tempo prescritto.

Art. 75 (già 77), è abrogato e sostituito dal seguente:

Il biennio può essere seguito in uno dei seguenti indirizzi:

Organizzazione aziendale e amministrazione del personale;

Finanza e controllo;

Mercatistica;

Organizzazione della produzione.

Art. 76 (già 78), è abrogato e sostituito dal seguente:

Sono materie fondamentali di insegnamento del biennio, comuni a tutti gli indirizzi:

1) Istituzioni di economia (corso annuale);
2) Istituzioni di diritto (corso annuale);
3) Diritto dell'impresa e del lavoro (corso annuale);
4) Matematica generale (corso annuale);
5) Statistica (corso annuale);
6) Economia dell'impresa (corso annuale);
7) Organica (corso annuale);
8) Ragioneria generale ed industriale (corso annuale).

Sono inoltre materie fondamentali di insegnamento del biennio:

a) Speciali per l'indirizzo organizzazione aziendale ed amministrazione del personale:

9-*a*) Psicologia industriale (corso annuale);
10-*a*) Amministrazione del personale (corso annuale);
11-*a*) Istituti e relazioni sindacali (corso semestrale);
12-*a*) Sicurezza sociale (corso semestrale);
13-*a*) Finanza aziendale (corso semestrale);
14-*a*) Organizzazione della produzione (corso semestrale);
15-*a*) Organizzazione dell'amministrazione pubblica (corso semestrale).

Gli insegnamenti 10-*a*), 11-*a*), 12-*a*) costituiscono un gruppo di materie agli effetti dell'art. 73, ultimo capoverso, e vengono integrati in un corso di esercitazioni di problematica amministrativa.

b) Speciali per l'indirizzo di finanza e controllo:

9-*b*) Programmazione e controllo (corso annuale);
10-*b*) Finanza aziendale (corso annuale);
11-*b*) Strutture e relazioni di gruppo (corso semestrale);
12-*b*) Istituzioni e tecniche di credito e mobiliari (corso semestrale);
13-*b*) Legislazione tributaria (corso semestrale);
14-*b*) Tecnica revisionale (corso semestrale);
15-*b*) Organizzazione della produzione (corso semestrale).

Gli insegnamenti 10-*b*), 11-*b*), 12-*b*), 13-*b*) e 14-*b*) costituiscono un gruppo di materie agli effetti dell'art. 73, ultimo capoverso, e vengono integrati in un corso di esercitazioni di problematica amministrativa.

c) Speciali per l'indirizzo mercatistica:

9-*c*) Psicologia del consumo e ricerca motivazionale (corso annuale);
10-*c*) Mercatistica (corso annuale);
11-*c*) Teoria e tecnica della pubblicità (corso semestrale);
12-*c*) Analisi statistica di mercato (corso semestrale);

13-*c*) Tecnica del commercio internazionale (corso semestrale);

14-*c*) Finanza aziendale (corso semestrale);

15-*c*) Organizzazione della produzione (corso semestrale).

Gli insegnamenti 10-*c*), 11-*c*), 12-*c*) e 13-*c*) costituiscono un gruppo di materie agli effetti dell'art. 73, ultimo capoverso, e vengono integrati in un corso di esercitazioni di problematica amministrativa.

d) Speciali per l'indirizzo organizzazione della produzione:

9-*d*) Psicologia industriale (corso annuale);

10-*d*) Organizzazione della produzione (corso annuale);

11-*d*) Elaborazione meccanografica ed elettronica (corso semestrale);

12-*d*) Tecnologie industriali (corso semestrale);

13-*d*) Analisi dei costi (corso semestrale);

14-*d*) Finanza aziendale (corso semestrale);

15-*d*) Mercatistica (corso semestrale).

Gli insegnamenti 10-*d*), 11-*d*), 12-*d*) e 13-*d*) costituiscono un gruppo di materie agli effetti dell'art. 73, ultimo capoverso integrati in un corso di esercitazioni di problematica amministrativa.

Oltre agli esami negli insegnamenti fondamentali comuni e speciali all'indirizzo prescelto, gli studenti dovranno sostenere alla fine del biennio un esame di lingua inglese sulla materia svolta in un corso biennale presso la facoltà di economia e commercio e di lettere e di magistero dell'Università di Torino.

Art. 77 (già 79), è abrogato e sostituito dal seguente:

Sono ammessi all'esame finale di diploma, di cui al successivo art. 78, gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti per l'indirizzo prescelto.

Art. 78 (già 80), è abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame finale di diploma consiste nella preparazione e nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento scelto, impostato e svolto in modo da dimostrare l'attitudine e la capacità del candidato ad applicare ad una problematica concreta le conoscenze ed i metodi studiati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1968

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 54. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1968.

Iscrizione nelle matricole della gente di mare, con la qualifica di medico di bordo (supplente), anche oltre il limite di età previsto dall'art. 119 del codice della navigazione.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto l'art. 433 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 29-*ter* del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni, che dà facoltà al Ministero della sanità, ove concorrano speciali condizioni di necessità e di urgenza, di consentire l'imbarco di medici sprovvisti della autorizzazione, purchè risultino in possesso di determinati requisiti di capacità professionale;

Considerata la opportunità, in vista della deficiente disponibilità di medici di bordo abilitati di ampliare le possibilità di iscrizione nelle matricole della gente di mare, per il personale sanitario riconosciuto idoneo dal Ministero della sanità ad esercitare le funzioni di medico di bordo in sostituzione degli abilitati;

Decreta:

E' consentita, anche oltre il limite di età previsto dall'art. 119 del codice della navigazione, la iscrizione nelle matricole della gente di mare con la qualifica di medico di bordo (supplente) degli inscritti nell'apposito elenco, tenuto dal Ministero della sanità, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad imbarcare ai sensi dell'articolo 29-*ter* del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 e che siano in possesso degli altri requisiti previsti per l'immatricolazione dalle vigenti norme di legge.

Roma, addì 16 maggio 1968

Il Ministro: NATALI

(5726)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione della analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società di assicurazioni « Italiana Vita » con sede in Milano:

Tariffa 33 n.Bis, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1967).

Roma, addì 24 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5531)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Epatoval » della ditta Istituto bioterapico Valentini, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4133/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 gennaio 1955, con il quale è stata registrata al n. 9659 la specialità medicinale denominata « Epatoval », discoidi 20, a nome della ditta Istituto bioterapico Valentini, con sede in Milano, via Elba n. 12, ora via San Senatore n. 8, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità sui campioni prelevati presso il magazzino medicinali della ditta, ha avuto esito non favorevole per il seguente motivo: « per la forte deficienza riscontrata nella vitamina B1 (— 83 % del dichiarato) »;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Epatoval », 20 discoidi, ora denominati confetti, registrata al n. 9659 con decreto in data 20 gennaio 1955, a nome della ditta Istituto bioterapico Valentini, con sede in Milano, via Elba, 12, ora via San Senatore, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5683)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Mentopulmina » della ditta Laboratorio terapeutico M.R., con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 4132/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 6 giugno 1955 e 26 agosto 1955, con i quali sono state registrate, rispettivamente, ai numeri 10.085/B e 10.085/C la categoria 6 supposte tipo adulti e la serie 6 supposte tipo pediatrico della specialità medicinale denominata « Mentopulmina », a nome della ditta Laboratorio terapeutico M.R., con sede in Firenze, via Dogali, 9, ora via Buffalmacco, 9, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo, eseguito dall'Istituto superiore di sanità, su campioni prelevati dal commercio, ha avuto esito non favorevole, per il seguente motivo: « nella composizione è risultato assente il canfosulfonato di calcio, presente è risultata la canfora non dichiarata come componente »;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la categoria e la serie non hanno corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria 6 supposte tipo adulti e della serie 6 supposte tipo pediatrico della specialità medicinale denominata « Mentopulmina », registrate ai numeri 10.085/B e 10.085/C, rispettivamente, con decreti in data 6 giugno 1955 e 20 agosto 1955, a nome della ditta Laboratorio terapeutico M.R., con sede in Firenze, via Dogali, 9, ora in via Buffalmacco, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Firenze, è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5684)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Vermex » della ditta estera Garantol GMBH-Grotzinger, con sede in Baden (Germania). (Decreto di revoca n. 4136/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 luglio 1960, con il quale è stata registrata al n. 17661 la specialità medicinale ad uso veterinario denominata « Vermex » (flacone da 150 cc. di soluzione con misuratore), a nome della ditta estera Garantol GMBH-Grotzinger, con sede in Baden (Germania) rappresentata in Italia, dalla ditta F.lli Casarini, con sede in Bologna, via Cesare Battisti, 7, prodotta nell'officina farmaceutica della suddetta ditta estera;

Considerato che il controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio ha dato esito non favorevole in quanto il contenuto di piperazina citrato riscontrato è risultato inferiore a quello dichiarato del 45 % e precisamente:

per g 100 di soluzione:

piperazina espressa come citrato trovato g 13,75;

piperazina citrato, dichiarato g 25,00;

ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale al controllo è risultata non corrispondente al dichiarato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale ad uso veterinario denominata: « Vermex » (flacone da 150 cc. di soluzione con misuratore), a nome della ditta estera Garantol GMBH-Grotzinger, con sede in Baden (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta F.lli Casarini, con sede in Bologna, via Cesare Battisti, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Bologna è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5685)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Adenokellina », della ditta Canforamina, con sede in Padova. (Decreto di revoca numero 4135/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 9 giugno 1954, con il quale sono state registrate al n. 9009 le preparazioni 20 confetti tipo semplice e 20 confetti tipo sedativo della specialità « Adenokellina », a nome della ditta Canforamina, con sede in Padova, via Vittorio Veneto, 27, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio, ha avuto esito non favorevole, per il seguente motivo:

« adenosin-5'-trifosfato sodico: mediante metodo enzimatico ne sono risultate:

a) *per confetto tipo semplice* micromoli 0,84 che, calcolate come adenosin-5'-trifosfato bisodico triidrato (PM = 605,2), corrispondono a mg 0,51 pari al 10 % del dichiarato;

b) *per confetto tipo sedativo* micromoli 0,74 che, calcolate come sopra, corrispondono a mg 0,45 pari al 9% del dichiarato »;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decerto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale, nelle due preparazioni suindicate, non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione delle preparazioni 20 confetti tipo semplice e 20 confetti tipo sedativo della specialità medicinale denominata « Adenokellina », registrate al n. 9009 con decreto in data 9 giugno 1954, a nome della ditta Canforamina, con sede in Padova, via Vittorio Veneto, 27.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Padova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5687)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Antiemorroico Pecetti », della ditta Laboratorio specialità medicinali dott. Pecetti, con sede in Perugia. (Decreto di revoca n. 4134/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 8 settembre 1952 con il quale è stata registrata al n. 6997 la specialità medicinale denominata « Antiemorroico Pecetti » — gocce per uso esterno — flacone da g. 10, a nome della ditta Laboratorio specialità medicinali dott. Pecetti, con sede in Perugia, via S. Giacomo, 11, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati presso il magazzino medicinali della stessa ditta produttrice Pecetti di Perugia, ha avuto esito non favorevole per il seguente motivo:

« Le quantità ritrovate mediante determinazione gas-cromatografica diretta, sono state per la canfora il 76% del dichiarato, e per il guaiacolo il 30% del dichiarato »;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antiemorroico Pecetti », gocce per uso esterno, flacone da g. 10, registrata al n. 6997 con decreto in data 8 settembre 1952, a nome della ditta Laboratorio specialità medicinali dott. Pecetti, con sede in Perugia, via San Giacomo, 11.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Perugia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5686)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1968.

Sostituzione di un membro supplente del collegio dei revisori dei conti del Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1123 del 12 luglio 1965, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto il Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale (C.I.F.A.P.) e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1966, concernente la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Camillo Dell'Acqua, membro supplente del collegio dei revisori dei conti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Goffredo Troiani è nominato membro supplente del collegio dei revisori dei conti del Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale (C.I.F.A.P.), con sede in Roma, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sostituzione del dott. Camillo Dell'Acqua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1968

Il Ministro: BOSCO

(5566)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1968.

Sostituzione di tre membri del Consiglio centrale della Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 8 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1967, con il quale, a termini della legge 1° dicembre 1966, n. 1081, è stato provveduto alla nomina per un quinquennio del consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Visto il proprio decreto 4 ottobre 1967, registrato Corte dei conti il 27 ottobre 1967, concernente la modifica del predetto decreto 8 giugno 1967;

Vista la nota 13 marzo 1968, n. 113105/G/86/1, con la quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha designato l'ispettore generale dott. Orazio Carducci Artenisio quale rappresentante in seno al predetto consiglio in sostituzione del direttore generale dott. Alberto Chergo, che ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Visto il telegramma in data 23 aprile 1968, con il quale l'Unione delle provincie d'Italia ha designato per la nomina in seno al ripetuto consesso il prof. avv. Antonio Gava, presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, e il dott. Girolamo Mechelli, presidente dell'amministrazione provinciale di Roma, in sostituzione dell'avv. Francesco Cattanei e del prof. Vincenzo Verrastro, per i quali è venuto a mancare il titolo in virtù del quale erano stati chiamati, ai sensi dell'art. 1 lettera *l*) della citata legge n. 1081, a far parte del consiglio centrale dell'O.N.M.I.;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 20 e 29 marzo 1945, n. 267;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 1° dicembre 1966, n. 1081;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati componenti del consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, per il restante periodo del quinquennio decorrente dal decreto ministeriale 8 giugno 1967, i signori:

1) dott. Orazio Carducci Artenisio, ispettore generale, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

2) prof. avv. Antonio Gava, presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, designato dall'Unione delle provincie d'Italia;

3) dott. Girolamo Mechelli, presidente dell'amministrazione provinciale di Roma, designato dall'Unione delle provincie d'Italia.

Roma, addì 30 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 102

(5688)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1968.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia tirrena di capitalizzazione e assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia tirrena di capitalizzazione e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazioni sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società tirrena di capitalizzazione e assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa 8, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili a rate mensili posticipate dalla morte

dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio o decennio stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1961);

Tariffa 12, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1962).

Roma, addì 30 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5557)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1968.

Istituzione della sezione doganale di Concorezzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694, che modifica la tabella *A* allegata al decreto presidenziale 30 settembre 1955, n. 1090, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942 e le successive modificazioni, riguardanti la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta la necessità di istituire una sezione doganale a Concorezzo (Milano);

Decreta:

Articolo unico

E' istituita la sezione doganale di Concorezzo (Milano), dipendente dalla dogana di Milano, alla quale saranno attribuite dalla competente direzione della circoscrizione doganale le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 31 maggio 1968

Il Ministro: PRETI

(5839)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1968.

Classificazione tra le provinciali di un tronco di strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 502 del 7 ottobre 1964 allegato alla nota 18 gennaio 1968, n. 1178, dell'ufficio del genio civile, con il quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali del tronco intermedio di km. 0,700 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), in comune di Nocera Umbra, località « Molinaccio » della strada interprovinciale « strada statale n. 361, dal bivio Ercole, alla strada statale n. 76, Cancelli di Fabriano » attualmente comunale;

Visto il voto n. 333 del 12 marzo 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che il tronco in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che il suddetto tronco può, pertanto, essere classificato provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tronco di strada intermedio in comune di Nocera Umbra, località « Molinaccio » della strada interprovinciale strada statale n. 361 dal bivio Ercole alla strada statale n. 76, Cancelli di Fabriano, è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

(5562)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1968.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dalla società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa IV/uh, relativa all'assicurazione, a premio unico, del valore capitale, determinato al tasso di interesse dell'8 %, di annualità temporanee certe, pagabile in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa IV/ah, relativa all'assicurazione, a premio annuo, del valore capitale, determinato al tasso di interesse dell'8 %, di annualità temporanee certe, pagabile in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 1° giugno 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5560)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società coopetiva « Nuova cooperativa muratori e cementisti di Coccolia e ville limitrofe », con sede in Coccolia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 16 marzo 1968 alla società cooperativa « Nuova cooperativa muratori e cementisti di Coccolia e ville limitrofe », con sede in Coccolia (Ravenna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Nuova cooperativa muratori e cementisti di Coccolia e ville limitrofe », con sede in Coccolia (Ravenna), costituita per rogito notaio Augusto Roversi in data 1° marzo 1915, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Alvaro Raffoni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1968

Il Ministro: Bosco

(5597)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1968.

Rinnovazione del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale è stato riconosciuto l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1964, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 10 dello statuto;

Considerato che il comune di Milano, interessato e sollecitato più volte a designare il proprio rappresentante, non ha ancora provveduto alla designazione;

Viste le designazioni delle altre amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, è composto come segue:

Membri effettivi:

De Capua cons. di Stato dott. Andrea, in rappresentanza del Ministero del bilancio, con funzioni di presidente;

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Corridori dott. Angelo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Calì cav. del lav. ing. Giovanni, in rappresentanza degli espositori della fiera.

Membri supplenti:

Macedonio dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del bilancio;

Mammarella dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il rappresentante del comune di Milano sarà nominato non appena perverrà la designazione da parte del comune stesso.

Il collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1968

Il Ministro: Andreotti

(5787)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1968.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dalla compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano:

Tariffa n. 10, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio o il decennio stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto mnisteriale 11 gennaio 1963).

Roma, addì 1° giugno 1968

Il Ministro: Andreotti

(5559)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo casa del popolo - Società cooperativa a r. l. », con sede in Mede.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 5-6 marzo 1968 alla società « Cooperativa di consumo casa del popolo - Società cooperativa a r. l. », con sede in Mede (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo casa del popolo - Società cooperativa a r.l. », con sede in Mede (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Mario Belasio in data 25 novembre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giuseppe Compagnoni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1968

Il Ministro: Bosco

(5565)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1968.

Declassificazione dalle provinciali e classificazione a comunali di alcuni tratti di strada in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti numeri 125, 126 e 127, tutti in data 23 maggio 1966, con i quali l'amministrazione provinciale di Ravenna ha deliberato di declassificare dalle strade provinciali e di classificare tra le comunali i seguenti tratti:

1) strada provinciale « Montone Abbandonato »: tratto Villa Laura (Bosco Baronio) al nuovo anello circondariale (km. 0,854);

2) strada provinciale « Cella »: tratto dalla strada statale n. 67 all'innesto con la circonvallazione di Ravenna in località « Madonna dell'Albero » (km. 0,427);

3) strada provinciale « Sant'Alberto »: tratto dalla tangente nord della curva Rabitti all'innesto con la circonvallazione di Ravenna in località « Tre Ponti » (km. 1,040);

Visto il voto 12 marzo 1968, n. 336, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che i suddetti tratti possono, pertanto, essere declassificati dalla categoria delle provinciali e classificati tra le comunali, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tratti di strada indicati nelle premesse cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro: Mancini

(5668)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 763 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 14367 in data 13 marzo 1968, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo ha comunicato che la C.G.I.L. ha designato a membro della predetta commissione regionale di vigilanza il sig. Pietro Ancona, in sostituzione dell'on. Giuseppe Miceli, dimissionario;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Pietro Ancona, designato dalla C.G.I.L. per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro di Palermo, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Sicilia, in sostituzione dell'on. Giuseppe Miceli, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro: Mancini

(5766)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe Gennero, console onorario del Lussemburgo ad Alghero.

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hendricus Marinus Denning, vice console onorario dei Paesi Bassi a La Spezia.

(5756)

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ansano Maffeti, vice console onorario del Guatemala a Genova.

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mario Berardi console onorario del Guatemala a Civitavecchia.

(5757)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 giugno 1968:

Cunzolo Giuseppe, notaio residente nel comune di Picerno, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Fisciano, distretto notarile di Salerno;

Parisi Aristide, notaio residente nel comune di Rotonda, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Pisciotta, distretto notarile di Salerno;

Sica Mario, notaio residente nel comune di Sassano, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna;

Tassinari Innocenzo, notaio residente nel comune di Loiano, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Castel San Pietro Terme, stesso distretto;

Stame Federico, notaio residente nel comune di San Benedetto Val di Sambro, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Porretta Terme, stesso distretto;

Lanteri Vincenzina, notaio residente nel comune di San Benedetto Po, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di San Giovanni in Persiceto, distretto notarile di Bologna;

Ventre Maria Antonietta, notaio residente nel comune di Massa Lombarda, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Minerbio, distretto notarile di Bologna;

Iosa Corrado, notaio residente nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Molinella, distretto notarile di Bologna;

Gallerani Valeri Caldesi Alessandro Domenico, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Vergato, distretto notarile di Bologna;

Pultrini Bruno, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Castiglione de' Pepoli, distretto notarile di Bologna;

Cornia Mario, notaio residente nel comune di Moglia, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Camugnano, distretto notarile di Bologna.

(5944)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto da Smorto Antonio Pietro, cancelliere di prima classe in servizio presso il tribunale di Reggio Calabria, avverso il decreto presidenziale 5 luglio 1966 con cui venivano promossi alla qualifica di cancelliere capo di pretura cinquecentoventi funzionari di cancelleria.

(5762)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo scientifico statale «Galilei» di Voghera, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia n. 44198 del 10 gennaio 1968, il preside del liceo scientifico statale «Galilei» di Voghera, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino la donazione consistente nell'arredamento di un'aula di disegno del valore complessivo di L. 600.000.

(5676)

Vacanza della quarta cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la quarta cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5927)

Vacanza della cattedra di fisica terrestre, della cattedra di istituzioni di fisica teorica e della seconda cattedra di meccanica razionale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, sono vacanti la cattedra di fisica terrestre, la cattedra di meccanica razionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5928)

Vacanza della seconda cattedra di lingua e letteratura latina presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di lingua e letteratura latina alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5929)

Vacanza della cattedra di chimica generale ed inorganica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di chimica generale ed inorganica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5930)

Vacanza della cattedra di farmacologia e farmacognosia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di farmacologia e farmacognosia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5926)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 352, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Angelo Gambino avverso la esclusione dal concorso a posti di preside negli istituti tecnici industriali, indetto con decreto ministeriale 23 novembre 1961.

(5678)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1968, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.379.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5783)

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1968, il comune di Monteferrante (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.740.060, per la copertura del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5792)

Autorizzazione al comune di Torre dei Passeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1968, il comune di Torre dei Passeri (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.177.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5793)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Minatori di Luni Sarzanello », con sede in Castelnuovo Magra (La Spezia), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° giugno 1968, il rag. Renato Trieste è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Minatori di Luni Sarzanello », con sede in Castelnuovo Magra (La Spezia), in sostituzione del rag. Alberto Fortelli.

(5674)

Scioglimento della società cooperativa « Dalmazia » con sede in Civitavecchia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1968 la società cooperativa di produzione e lavoro « Dalmazia », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 1° agosto 1956, rep. 37297, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Cassandro Massimo.

(5670)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Aurora » già « Tivegna », con sede in Tivegna di Follo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1968, la società cooperativa di consumo « Aurora » già « Tivegna », con sede in Tivegna di Follo (La Spezia), costituita per rogito Federici in data 17 ottobre 1945, rep. 11492, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Aquilani Enzo.

(5671)

Scioglimento della società cooperativa di lavoro « La Candida », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1968, la società cooperativa di lavoro « La Candida », con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 25 settembre 1957, rep. 15395, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Ettore Allamprese.

(5672)

Scioglimento della società cooperativa di consumo di Grandola, con sede in Codogna di Grandola ed Uniti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 maggio 1968 la società cooperativa di consumo di Grandola, con sede in Codogna di Grandola ed Uniti (Como), costituita per rogito Albertini in data 10 agosto 1933, rep. n. 987, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(5673)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di lavoro S.C.O.V. a r.l. organizzazione vendite, con sede in Roma, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 maggio 1968, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di lavoro S.C.O.V. a r.l. organizzazione vendite, con sede in Roma, costituita in data 20 novembre 1963 per atto del notaio dott. Francesco Bellini.

Dalla data del decreto il dott. Graziantonio Panunzio è stato nominato commissario governativo di detta cooperativa per un periodo di sei mesi.

(5768)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Unione cooperativa di consumo di Vaglio », con sede in Vaglio Chiavazza di Biella.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1968 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Unione cooperativa di consumo di Vaglio », con sede in Vaglio Chiavazza di Biella (Vercelli), costituita in data 11 novembre 1945 per atto del notaio dott. Ametis Delfino.

Dalla data del decreto il cav. Santino Diotti è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società per un periodo di sei mesi.

(5769)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 123 (settore pollame) per il periodo dal 1° novembre 1967 al 31 gennaio 1968

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame) in lire italiane, validi dal 1° novembre 1967 al 30 novembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):			
	01 13	- di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	12,80	
		- altri:			
	02 14	- - galli, galline e polli	per kg	54,80	
	03 15	- - anatre	»	70,10	
	07 17	- - oche	»	60,40	
	06 16	- - tacchini	»	64,50	
	09 18	- - faraone	»	97,40	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		- volatili da cortile interi:			
		- - galli, galline e polli (a):			
	06	- - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	»	66,00 (*d*)	
	07	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	»	78,30 (*d*)	
	08	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	»	84,30 (*d*)	
		- - anatre (a):			
	10	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	»	82,00	
	12	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	»	100,10 (*e*)	
		- - oche (a):			
	17	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »	»	86,40	
	19	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % »	»	85,60	
	13	- - tacchini	»	92,10	
	15	- - faraone	»	139,20	
		- parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	22	- - disossate	»	183,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (segue)		- - non disossate:			
		- - - metà o quarti:			
	34	- - - - di galli, polli e galline	per kg	84,30 (*d*)	
	37	- - - - di anatre	»	100,10 (*e*)	
	40	- - - - di oche	»	85,60	
	41	- - - - di tacchini	»	92,10 (*f*)	
	44	- - - - di faraone	»	139,20	
	47	- - - ali intere, anche senza le punte	»	69,40	
	50	- - - dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	»	44,60 (*g*)	
		- - - petti e pezzi di petti:			
	23	- - - - di oche	»	145,40	
	24	- - - - di tacchini	»	156,60	
	25	- - - - di altri volatili	»	133,00	
		- - - cosce e pezzi di cosce:			
	26	- - - - di oche	»	128,40	
		- - - - di tacchini:			
	28	- - - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	73,70 (*h*)	
	31	- - - - - altri	»	138,20 (*i*)	
	33	- - - - di altri volatili	»	117,40 (*l*)	
	57	- - - altre	»	183,30	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	44,60	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01 02 03	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	691,00 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	113,90 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	118,90	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	118,90 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	10	- contenenti in peso 57% o più di carne di pollame (c)	»	247,70 (*b*)	21
	11	- contenenti in peso 25% o più ma meno del 57% di carne di pollame (c)	»	148,60 (*b*)	21
	14	- altre	»	99,10 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carne di pollame, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Ungheria e Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*f*) Se originari da Stati Uniti d'America, si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*h*) Se originari da Stati Uniti d'America, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*i*) Se originari da Stati Uniti d'America, si applica un supplemento di prelievo di lire 195,30 per chilogramma.

(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (*settore pollame*), *in lire italiane, validi dal* 1° *dicembre* 1967 *al* 14 *dicembre* 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):			
	01 13	- di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	12,80	
		- altri:			
	02 14	- - galli, galline e polli	per kg	54,80	
	03 15	- - anatre	»	70,10	
	07 17	- - oche	»	60,40	
	06 16	- - tacchini	»	64,50	
	09 18	- - faraone	»	97,40	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		- volatili da cortile interi:			
		- - galli, galline e polli (a):			
	06	- - - presentati spennati, senza intestati, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% » . .	»	66,00 (*d*)	
	07	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70% »	»	78,30 (*d*)	
	08	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	»	84,30 (*d*)	
		- - anatre (a):			
	10	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% » .	»	82,00	
	12	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	»	100,10 (*e*)	
		- - oche (a):			
	17	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »	»	86,40	
	19	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	»	85,60	
	13	- - tacchini	»	92,10	
	15	- - faraone	»	139,20	
		- parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	22	- - disossate	»	183,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (segue)		- - non disossate:			
		- - - metà o quarti:			
	34	- - - - di galli, polli e galline	per kg	84,30 (*d*)	
	37	- - - - di anatre	»	100,10 (*e*)	
	40	- - - - di oche	»	85,60	
	41	- - - - di tacchini	»	92,10 (*f*)	
	44	- - - - di faraone	»	139,20	
	47	- - - ali intere, anche senza le punte	»	69,40	
	50	dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	»	44,60 (*g*)	
		- - - petti e pezzi di petti:			
	23	- - - - di oche	»	145,40	
	24	- - - - di tacchini	»	156,60	
	25	- - - - di altri volatili	»	133,00	
		- - - cosce e pezzi di cosce:			
	26	- - - - di oche	»	128,40	
		- - - - di tacchini:			
	28	- - - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini . .	»	73,70 (*h*)	
	31	- - - - - altri	»	138,20 (*i*)	
	33	- - - - di altri volatili	»	117,40 (*l*)	
	57	- - - altre	»	183,30	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	44,60	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01 02 03	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	691,00 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	113,90 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	118,90	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	118,90 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	10	- contenenti in peso 57% o più di carne di pollame (c) . .	»	247,70 (*b*)	21
	11	- contenenti in peso 25% o più ma meno del 57% di carne di pollame (c)	»	148,60 (*b*)	21
	14	- altre	»	99,10 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carne di pollame, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Ungheria e Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 195,30 per chilogramma.

(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 15 dicembre 1967 al 22 gennaio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):			
	01 13	- di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	12,80	
		- altri:			
	02 14	- - galli, galline e polli	»	54,80	
	03 15	- - anatre	»	70,10	
	07 17	- - oche	»	60,40	
	06 16	- - tacchini	»	64,50	
	09 18	- - faraone	»	97,40	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		- volatili da cortile interi:			
		- - galli, galline e polli (a):			
	06	- - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	»	66,00 (*d*)	
	07	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70% »	»	78,30 (*d*)	
	08	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	»	84,30 (*d*)	
		- - anatre (a):			
	10	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « anatre 85% »	»	82,00	
	12	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	»	100,10 (*e*)	
		- - oche (a):			
	17	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »	»	86,40	
	19	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	»	85,60	
	13	- - tacchini	»	92,10	
	15	- - faraone	»	139,20 (*f*)	
		- parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	22	- - disossate	»	183,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T.C. %
02.02 (segue)		- - non disossate:			
		- - - metà o quarti:			
	34	- - - - di galli, polli e galline	per kg	84,30 (*d*)	
	37	- - - - di anatre	»	100,10 (*g*)	
	40	- - - - di oche	»	85,60	
	41	- - - - di tacchini	»	92,10 (*h*)	
	44	- - - - di faraone	»	139,20	
	47	- - - ali intere, anche senza le punte	»	69,40	
	50	- - - dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	»	44,60 (*i*)	
		- - - petti e pezzi di petti:			
	23	- - - - di oche	»	145,40	
	24	- - - - di tacchini	»	156,60	
	25	- - - - di altri volatili	»	133,00	
		- - - cosce e pezzi di cosce:			
	26	- - - - di oche	»	128,40	
		- - - - di tacchini:			
	28	- - - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	73,70 (*l*)	
	31	- - - - - altri	»	138,20 (*m*)	
	33	- - - - di altri volatili	»	117,40 (*n*)	
	57	- - - altre	»	183,30	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	44,60	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01 02 03	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	691,00 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	113,90 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	118,90	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	118,90 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	10	- contenenti in peso 57% o più di carne di pollame (c)	»	247,70 (*b*)	21
	11	- contenenti in peso 25% o più ma meno del 57% di carne di pollame (c)	»	148,60 (*b*)	21
	14	- altre	»	99,10 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carne di pollame, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Ungheria e Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*f*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.

(*g*) Se originari da Ungheria e Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.

(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 195,30 per chilogramma.

(*n*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 23 gennaio 1968 al 31 gennaio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):			
	01 13	- di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	12,80	
		- altri:			
	02 14	- - galli, galline e polli	per kg	54,80	
	03 15	- - anatre	»	70,10	
	07 17	- - oche	»	60,40	
	06 16	- - tacchini	»	64,50	
	09 18	- - faraone	»	97.40	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		- volatili da cortile interi:			
		- - galli, galline e polli (a):			
	06	- - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	»	66,00 (*d*)	
	07	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70% »	»	78,30 (*d*)	
	08	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventiglio, denominati « polli 65% »	»	84,30 (*d*)	
		- - anatre (a):			
	10	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	»	82,00	
	12	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	»	100,10 (*e*)	
		- - oche (a):			
	17	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% »	»	86,40	
	19	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	»	85,60	
	13	- - tacchini	»	92,10 (*f*)	
	15	- - faraone	»	139,20 (*g*)	
		- parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	22	- - disossate	»	183,30 (*h*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (segue)		- - non disossate:			
		- - - metà o quarti:			
	34	- - - - di galli, polli e galline	per kg	84,30 (*d*)	
	37	- - - - di anatre	»	100,10 (*e*)	
	40	- - - - di oche	»	85,60	
	41	- - - - di tacchini	»	92,10 (*i*)	
	44	- - - - di faraone	»	139,20	
	47	- - - ali intere, anche senza le punte	»	69,40	
	50	- - - dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	»	44,60 (*d*)	
		- - - petti e pezzi di petti:			
	23	- - - - di oche	»	145,40	
	24	- - - - di tacchini	»	156,60	
	25	- - - - di altri volatili	»	133,00	
		- - - cosce e pezzi di cosce:			
	26	- - - - di oche	»	128,40	
		- - - - di tacchini:			
	28	- - - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	73,70 (*l*)	
	31	- - - - - altri	»	138,20 (*m*)	
	33	- - - - di altri volatili	»	117,40 (*d*)	
	57	- - - altre	»	183,30	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	44,60	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01 02 03	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	691,00 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	113,90 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	118,90	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	118,90 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	10	- contenenti in peso 57% o più di carne di pollame (c)	»	247,70 (*b*)	21
	11	- contenenti in peso 25% o più ma meno del 57% di carne di pollame (c)	»	148,60 (*b*)	21
	14	- altre	»	99,10 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carne di pollame, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Bulgaria, Ungheria e Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 23,45 per chilogramma.

(*g*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.

(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,40 per chilogramma.

(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.

(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 195,30 per chilogramma.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 18 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,15	623,10	623,28	623,24	623 —	—	623,15	623,24	623,14	623,20
$ Can.	578,20	578,30	578,40	578,425	578 —	—	578,30	578,425	578,20	578,20
Fr Sv.	144,76	144,80	144,76	144,775	144,70	—	144,80	144,775	144,76	144,79
Kr. D.	83,43	83,35	83,44	83,35	83,30	—	83,36	83,35	83,43	83,43
Kr. N.	87,24	87,25	87,26	87,27	87,10	—	87,25	87,27	87,24	87,24
Kr Sv.	120,62	120,15	120,55	120,515	120,50	—	120,52	120,515	120,62	120,62
Fol.	172,15	172,05	172,10	172,15	172,10	—	172,05	172,15	172,15	172,05
Fr B.	12,51	12,505	12,5175	12,50625	12,50	—	12,5075	12,50625	12,51	12,51
Franco francese	125,32	125,30	125,42	125,34	125,30	—	125,31	125,34	125,32	125,29
Lst.	1487,60	1487,45	1487,90	1487,85	1487,50	—	1487,60	1487,85	1487,45	1487,50
Dm. occ.	155,97	155,80	155,86	155,905	155,87	—	155,87	155,905	155,97	156,24
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,13	24,1270	24,02	—	24,125	24,1270	24,12	24,12
Escudo Port.	21,79	21,75	21,81	21,79	21,80	—	21,76	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,94	8,94	8,90	—	8,94	8,94	8,93	8,93

Media dei titoli del 18 giugno 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,325
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 giugno 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,195
1 Dollaro canadese	578,362
1 Franco svizzero	144,787
1 Corona danese	83,355
1 Corona norvegese	87,265
1 Corona svedese	120,517
1 Fiorino olandese	172,10
1 Franco belga	12,507
1 Franco francese	125,325
1 Lira sterlina	1487,725
1 Marco germanico	155,887
1 Scellino austriaco	24,126
1 Escudo Port.	21,775
1 Peseta Sp.	8,94

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 14 maggio 1936, n. 2686/R/Gab. con cui alla signora Wallnöfer Adele, nata a Prato Stelvio il 1° aprile 1908, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Valnova;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata il 22 aprile 1968 dalla signora Valnova Silvia in Podmirseg, nata a Merano il 3 marzo 1936, figlia della predetta, in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccenato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 14 maggio 1936, n. 2686/R/Gab, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Valnova Silvia in Podmirseg, nata a Merano il 3 marzo 1936, ivi residente, via Carducci, 3, viene ripristinato nella forma tedesca di Wallnöfer.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 6° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 maggio 1968

Il vice commissario del Governo: MASCI

(5612)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1968, registrato il 29 aprile 1968, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1968;

Letta la nota n. 1029 in data 23 marzo 1968, con la quale il presidente della Corte d'appello di Genova nell'informare che l'avv. Luigi Salvò componente supplente di quella commissione è deceduto, propone la sostituzione del medesimo con l'avvocato Ubaldo Foppiano del foro di Genova, designato dal consiglio dell'ordine.

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Foppiano Ubaldo è nominato componente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Genova in sostituzione del defunto avv. Salvo Luigi.

Roma, addì 11 maggio 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 139

(5593)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dell'amministrazione centrale).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 29 giugno 1960, n. 650;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dell'amministrazione centrale).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazione della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del terrorismo nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3) Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5) Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6) Per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo

pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli altri assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

7) Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della Repubblica Sociale Italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro.

8) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti

dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.
Programma d'esame

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica di dattilografia e di una prova orale.

Le prove scritte saranno:

1) un componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

2) un saggio di aritmetica elementare.

Ai candidati saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle prove scritte.

La prova pratica di dattilografia, per la quale saranno assegnati dieci minuti, consisterà nella scrittura mediante copiatura, di uno scritto a carattere di stampa della lunghezza non inferiore a quindici righe;

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia dell'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolarè;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.
Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte, la prova pratica di dattilografia e la prova orale del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove indicate nel precedente comma.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, la prova pratica di dattilografia e la prova orale, i candidati devono essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7
Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato la prova pratica di dattilografia.

La prova pratica di dattilografia e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Art. 8.
Termine per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali ed all'elevazione del limite di età

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª - entro il termine perentorio di giorni 20, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 11, gli appositi documenti elencati nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 9.
Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente articolo 8, i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o del corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200-O.M, in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860-Od., in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi o per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal Prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nello ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 8, lettera c) dell'art. 2 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del Rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere a) e b) del n. 10 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Art. 10.
Pubblicazione delle graduatorie

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 11.
Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della Pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) *titolo di studio*: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo 2, lettera *A*, oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati *sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400*, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) *estratto* (non è ammesso il certificato) *dell'atto di nascita*, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non olterpassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) *certificato di cittadinanza italiana*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

D) *certificato di godimento dei diritti politici*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) *certificato generale del casellario giudiziale*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) *certificato medico*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1954, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) *documento militare*: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini considerati nell'art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere, *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella delle lettere di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre che questi siano stati riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 12.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di dattilografo aggiunto e presteranno servizio negli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova i dattilografi aggiunti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle dispo-

sizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1968
Registro n. 20, *foglio n.* 382

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . (provincia di .) via . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione e dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1968.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perché (1) . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .,

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali: . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale); (2)

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . in data . . . . . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . .,

7) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . . . (firma) . . . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati lo avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra comunicazione: . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

(1) Tale dichiarazione è necessario solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3725)

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1967, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti, il 22 giugno 1967, registro n. 71 Difesa, foglio n. 328);

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1967, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, l'11 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 387);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Clemente Claudio	punti	423,25
2. Gentilotti Luigi	»	416,00
3. Vivenzio Pietro	»	415,50
4. Marseglia Bruno	»	414,00
5. Marani Bruno	»	412,50
6. Sansebastiano Piero	»	412,00
7. Scialanga Filippo	»	411,00
8. Duma Franco	»	407,00
9. Fontana Umberto	»	397,00
10. But Piero	»	388,50
11. Benedetti Roberto	»	386,50
12. Pozzi Fernando	»	385,50
13. Inguaggiato Aldo	»	380,00
14. Battistoni Antonio	»	377,00
15. Carlieri Stefano	»	372,50
16. Medos Roberto	»	365,50
17. Di Piazza Giuseppe	»	363,00
18. Pedicone Giovanni	»	361,00
19. Barresi Vincenzo	»	357,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1968
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 275.

(5525)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a centotrentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel supplemento straordinario n. 16 del 27 maggio 1968, al Bollettino ufficiale n. 4 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1968, registro n. 3, foglio n. 221, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a centotrentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1965.

(5735)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a venti posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 36 al Bollettino ufficiale n. 12 del 29 febbraio 1968 è stata pubblicata, tra le altre, la graduatoria di merito del concorso per esami a venti posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

(5695)

Modifica della graduatoria di merito del concorso a venti posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 36 al Bollettino ufficiale n. 12 del 29 febbraio 1968 è stata pubblicata, tra le altre, la modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a venti posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

(5692)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a sessanta posti di direttore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 36 al Bollettino ufficiale n. 12 del 29 febbraio 1968 è stata pubblicata, tra le altre, la graduatoria di merito del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1966.

(5691)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario igienista vacante nel comune di Rimini.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/4117 del 21 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio inserzioni n. 219 del 1° settembre 1967, con cui venne bandito il concorso al posto di veterinario igienista vacante nel comune di Rimini;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le note n. 300.IX.II.32.C/754 in data 29 marzo 1968 del Ministero della sanità e n. 493/ Gab. in data 1° febbraio 1968 della prefettura di Forlì;

Visto il decreto n. 2444 in data 13 maggio 1968 del medico provinciale di Forlì adottato a termini della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la terna dei docenti universitari, proposta con nota del 22 gennaio 1968 dall'ordine dei veterinari della provincia di Forlì, a termini dell'art. 13, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica l'art. 62 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario igienista del comune di Rimini, è costituita come appresso:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Schirinzi dott. Nicola, vice prefetto dell'amministrazione civile dell'interno;

Capociuchi dott. Angelo, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Montroni prof. Luigi, docente di ruolo di patologia generale veterinaria ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;

Messieri prof. Albino, docente fuori ruolo in clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Villa dott. Leonida, veterinario comunale del comune di Rimini.

Segretario:

Migliorino dott. Giovanni, direttore di sezione della carriera amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le prove di esame si svolgeranno presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura e dell'ufficio veterinario provinciale di Forlì, nonchè a quelle del comune interessato.

Forlì, addì 3 giugno 1968

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(5617)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5980 del 16 dicembre 1966, con il quale è stato indetto il concorso per il conferimento di quattro condotte veterinarie consorziali vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1966;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreti n. 5459, rispettivamente in data 3 agosto e 29 novembre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di 4 condotte veterinarie consorziali vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1966, così suddivise:

1) Condotta veterinaria consorziale di Vescovato-Gadesco Pieve Delmona;

2) Condotta veterinaria consorziale di Bagnolo Cremasco-Monte Cremasco-Vaiano Cremasco e frazione Scannabue del comune di Palazzo Pignano;

3) Condotta veterinaria consorziale di Corte de' Cortesi-Bordolano e Robecco d'Oglio;

4) Condotta veterinaria consorziale di Rivarolo del Re-Spineda.

1. Belloni Francesco	punti	75,930	su 120
2. Nichetti Gian Battista	»	73,332	»
3. Padovani Pier Leandro	»	72,347	»
4. Araldi Celestino	»	67,895	»
5. Agosti Mario	»	66,667	»
6. Bergamaschi Paolo, nato il 28-9-1922	»	64,762	»
7. Ramoni Giacomo	»	64,540	»
8. Bergamaschi Paolo, nato il 19-1-1934	»	56,850	»
9. Favero Gabriele	»	56,640	»
10. Galuppo Bruno	»	54,000	»
11. Scandiani Onorato	»	53,640	»
12. Mutti Amerigo	»	53,500	»
13. Castagnoli Stefano	»	53,000	»
14. Ghiringhelli Antonio	»	52,500	»
15. Alizoni Alessandro	»	51,500	»
16. Bellagamba Giorgio	»	50,640	»

17. Melgrati Enrico . . . . . punti 50,130 su 120
18. Simoni Gian Antonio . . . . » 50,000 »
19. Mongiardini Paolo . . . . . » 49.000 »
20. Agostini Dino . . . . . . » 48,500 »
21. Sassi Gesualdo . . . . . . » 47,500 »
22. Sacchi Giuseppe . . . . . » 47,140 »
23. Venerus Renato . » 42,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 31 maggio 1968

Il veterinario provinciale: SANGALLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di quattro condotte veterinarie consorziali vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1966;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 12.65;

Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai comuni ed alle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori i concorrenti sottoindicati delle condotte veterinarie consorziali a fianco di ciascuno indicate:

1. Belloni dott. Francesco: Vescovato - Gadesco Pieve Delmona;
2. Nichetti dott. Gian Battista: Bagnolo Cremasco - Monte Cremasco - Vaiano Cremasco e frazione Scannabue del comune di Palazzo Pignano;
3. Padovani dott. Pier Leandro: Corte de' Cortesi - Bordolano e Robecco d'Oglio;
4. Araldi dott. Celestino: Rivarolo del Re - Spineda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 31 maggio 1968

Il veterinario provinciale: SANGALLI

(5538)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1968, n. **7.**

Ulteriore finanziamento della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, recante nuove provvidenze per promuovere e potenziare la irrigazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *maggio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1968, un ulteriore limite d'impegno di L. 20 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di L. 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1982.

Alla copertura dell'onere di L. 20 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1968 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 2080 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Il limite d'impegno di L. 20 milioni viene ripartito come segue:

a favore della provincia di Trento, L. 10.000.000;

a favore della provincia di Bolzano, L. 10.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 maggio 1968

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(5397)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.